

N. 01948/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04611/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4611 del 2015, proposto da

Sky Slot s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Lepore, Gaetano Lepore e Marco Ripamonti, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Cassiodoro, n. 6;

contro

Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Snai s.p.a. e B PLUS Giocolabile Ltd, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, entrambi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del del decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 4076 del 15 gennaio 2015 avente ad oggetto la ripartizione del versamento dell'importo di cui all'art. 1, comma 649, lettera b), della legge 23 febbraio 2014, n. 190;
- della nota del concessionario ricevuta il 19 febbraio 2015, aventi ad oggetto la quantificazione della quota di prelievo dovuta e la modifica unilaterale dei contratti

stipulati per la gestione della raccolta delle giocate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

che:

- il ricorrente è proprietario e gestore di apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), r.d. n. 773/1931, denominati AWP (c.d. New Slot) collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gestita dai concessionari, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, incaricati dell'attivazione e conduzione operativa della rete telematica;

- ha impugnato il decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 4076 del 15 gennaio 2015 avente ad oggetto i criteri e le modalità di ripartizione del versamento dell'importo di cui all'art. 1, comma 649, lettera b), della legge 23 febbraio 2014, n. 190, ai sensi del quale *“è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ...”*, nonché gli atti del concessionario della rete telematica volti ad attuare in concreto la ripartizione del versamento dell'importo dovuto in qualità di gestore dei giochi degli apparecchi AWP collegati alla rete telematica;

- il decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 4076 del 15 gennaio

2015, impugnato nell'odierno ricorso, risulta essere attualmente gravato nell'ambito di una serie di giudizi pendenti innanzi al Consiglio di Stato, Sez. IV (ricorsi n.713/2020; 4098/2020; 2201/2020; 1413/2020) dove le cause, a seguito della rimessione di una questione pregiudiziale rimessa dal giudice d'appello innanzi alla Corte di Giustizia (definita con la sentenza 22 settembre 2022, cause riunite da C475/20 a C482/20), sono passate in decisione alla scorsa udienza pubblica del 1 dicembre 2022;

Considerato che:

- l'art. 337, comma 2, c.p.c., prevede che *“quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata”*;
- l'art. 337, comma 2, cit., disciplina l'istituto della sospensione facoltativa del giudizio e ricorrere laddove *“fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 14.2.2022, n. 1040);
- l'istituto della sospensione facoltativa (art. 337, comma 2, c.p.c.) è applicabile al processo amministrativa in via del richiamo contenuto nell'art. 79, comma 1, c.p.a.;
- l'esito del giudizio d'appello concernente l'impugnativa del decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 4076 del 15 gennaio 2015 incide obiettivamente sulla sorte dell'odierno ricorso, attesa la parziale coincidenza sotto il profilo del petitum immediato tra l'odierno giudizio e quello di secondo grado, nonché il nesso procedimentale che lega il decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 4076 del 15 gennaio 2015 e gli atti del concessionario della rete telematica volti ad attuare in concreto la ripartizione del versamento dell'importo dovuto dai singoli gestori dei giochi degli apparecchi AWP;
- tra l'odierno giudizio e quello pendente innanzi al Consiglio di Stato esiste quindi un *“nesso di pregiudizialità – dipendenza per il quale l'esito di uno (giudizio pregiudiziale) è in*

grado di condizionare l'esito dell'altro (giudizio pregiudicato)" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 marzo 2021, n. 2531);

Ritenuto:

- opportuno, in considerazione della parziale identità del *petitum* immediato e del legame procedimentale che avvince gli atti impugnati nell'odierno giudizio e quelli gravati nel giudizio di appello, nonché della conseguente portata processuale derivante dall'esito del giudizio di appello sull'attuale contenzioso, sospendere il presente giudizio, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.a., in attesa della definizione di quello pendente innanzi al Consiglio di Stato sulla questione pregiudiziale della legittimità del decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 4076 del 15 gennaio 2015;

- che è onere delle parti richiedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 1, c.p.a., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio entro il termine di legge applicabile nella fattispecie, stabilendone la decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che definisce, in rito o nel merito, il giudizio, anziché dalla "*comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione*" in quanto tale ultimo meccanismo, rimesso alla volontà delle parti, "*non è compatibile con il principio di ragionevole durata del processo essendo suscettibile di provocare una quiescenza sine die del processo*" (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15 ottobre 2014, n. 28);

- trova comunque applicazione la disciplina del comma 3-bis dell'art. 80 c.p.a. secondo cui "*in tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il Presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni*";

Riservata al merito la soluzione di ogni questione componente il *thema decidendum* del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) sospende il processo nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere, Estensore

Luca Iera, Referendario

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio